

Resta confermata la già vigente prescrizione che la traduzione dei Bastimenti dai Canali superiori a quello di Poveglia spetti all' Ammiraglio di Malamocco, e da Poveglia in Orfano all' Ammiraglio del Lido, e lo stesso si osservi nella ricondotta.

Nei casi d' impossibilità di eseguire in un sol Viaggio la traduzione dei Bastimenti in Canal di Poveglia, sarà loro preciso dovere di giustificarla con giurate attestazioni degli Equipaggi, senza di che non potranno pretendere doppia Mercede, loro concessa per il doppio Viaggio.

Non potranno gli Ammiragli condur fuori del Porto Bastimenti se non hanno il Mandato del Tribunale indicante di aver ricevuto il Mozzo, ed avviseranno della mancanza o del Mandato, o del Mozzo in pena di Ducati dieci Effettivi, ed altre ad arbitrio.

Non condurranno fuori neppur Bastimenti di Contumacia senza un Mandato apposito del Tribunale, e sempre con li riguardi soliti a praticarsi in pena della Vita.

Non permetteranno di remurchiare Bastimenti che a quelle Persone che sono munite della Licenza già prescritta con le Terminazioni 7. Giugno 1784., e 28. Giugno 1793.

Sarà dovere immutabile dell' Ammiraglio di Malamocco di condurre a dirittura nel Canale di Fisolo qualunque Bastimento, le cui